



COMUNE DI SEDRINA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27-01-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1, COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N.197/2022

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 20:45, previa l'osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presenti
Stefano Micheli	Presente
Alessandro Dario Gotti	Presente
Paola Piazzalunga	Presente
Giorgio Ghisalberti	Presente
Eugenio Valeriano Revidati	Assente
Nicola Zanetti	Presente
Serena Fustinoni	Presente
Monia Foresti	Presente
Enzo Galizzi	Presente
Matteo Ripamonti	Presente
Lauretta Fustinoni	Assente

Totale Presenti 9

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Elena Ruffini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Micheli - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27-01-2023

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;
- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli utenti che hanno già sanato il loro debito per le somme iscritte a Ruolo coattivo;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, qui allegato;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 pervenuto in data 19.01.2023 prot. n. 339;

Relaziona il Vice-Sindaco Gotti.

Il Consigliere Galizzi esprime la seguente dichiarazione di voto: "È chiaro che nessuno è a favore di chi evade le tasse, però questa legge non incita a non pagarle ma stralcia solo la morosità.

Prima di esprimere accuse forti su coloro che non riescono a pagare le tasse bisogna pensarci bene. Teniamo conto che ci sono categorie che non hanno potuto pagare anche in conseguenza della situazione relativa al covid. Dato che sono continuamente interrotto per protesta interrompo la dichiarazione, spero che vedano tanti cittadini di Sedrina soprattutto quelli che non riescono a pagare”.

Sentiti gli interventi di cui alla registrazione conservata agli atti della segreteria generale;

Il Segretario procede con l'appello per la verifica della presenza dei consiglieri e l'espressione di voto.

Ciò premesso, con n. 7 voti favorevoli e nr. 2 contrari (Galizzi e Ripamonti), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni in premessa;
2. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente;
3. di inviare copia della presente deliberazione entro il 31 gennaio 2023, all'agente della riscossione, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale;
5. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022;
6. di dichiarare stante la necessità e l'urgenza, con votazione separata n. 7 voti favorevoli e nr. 2 contrari (Galizzi e Ripamonti), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27-01-2023

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore,

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:
**PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1,
COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N.197/2022**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della **Regolarita' tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Sedrina, 19-01-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Norma Salvi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27-01-2023

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore,

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:
**PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1,
COMMI 227 E 228, DELLA LEGGE N.197/2022**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della **Regolarita' contabile** sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Sedrina, 19-01-2023

Il Responsabile del Settore
F.to Norma Salvi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 27-01-2023

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Micheli Dott. Stefano

Il Segretario Comunale
F.to Ruffini Dott.ssa Elena

N. 85 /2023 Reg. Albo

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Sedrina, 31-01-2023

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Baggi Laura Maria Agostina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Sedrina, 31-01-2023

Il Segretario Comunale
Ruffini Dott.ssa Elena

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** a norma del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Sedrina, 27-01-2023

Il Segretario Comunale
Ruffini Dott.ssa Elena
